

Croce Rossa Italia fuori dal 118 Ricorsi bocciati, gara salvata

Andrea Pellegrino

La Croce Rossa Italiana resta fuori dalla gestione del 118 dell'Asl di Salerno. I due ricorsi presentati dal comitato locale di Salerno sono stati respinti dal Tribunale amministrativo regionale. «Inammissibile ed infondato», il giudizio della sezione del Tar di Salerno che, in primo grado, ha messo la parola fine alla tormentata vicenda relativa alla gara per l'affidamento del "Servizio Trasporto Infermi e Soccorso per lo STI 118 A.S.L. Salerno". La Croce Rossa Italiana (assistita dall'avvocato Lorenzo Lentini), oltre all'azienda sanitaria di via Nizza, aveva trascinato in giudizio l'Humanitas e la Bourelly Health Service S.r.l, rispettivamente in corsa per il lotto 6 e 8 dell'appalto sanitario. La Croce Rossa Italiana – Salerno sosteneva, nel ricorso, di aver comprovato il possesso del requisito del 60% di fatturato per servizi identici (servizi 118) mediante referenze idonee e pertinenti presso strutture sanitarie, l'Università di Salerno e l'Aeroporto di Pontecagnano. L'Asl aveva escluso la ricorrente dalla gara per l'assenza del 60% del fatturato per servizi identici svolti in favore di strutture pubbliche e private del Servizio sanitario locale. Un requisito quest'ultimo avallato dal Tar: «Non è irragionevole né eccessivamente limitativo della concorrenza, in quanto è richiesto per selezionare le imprese che hanno un'esperienza specifica nel settore. Né possono essere equiparati tutti i servizi di trasporto infermi e soccorso in quanto quelli svolti in favore del servizio sanitario nazionale hanno una loro peculiarità che giustifica la richiesta di un requisito specifico. Si tratta, peraltro, di un requisito coerente con l'oggetto dell'appalto che attiene

al leasing operativo di autoambulanze in favore di un'azienda ospedaliera». Ancora, stop anche al ricorso presentato Il Punto Onlus di Baronissi (capogruppo mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese con le associazioni Confraternita Misericordia di Siano e Confraternita Misericordia di Nocera Inferiore). Anche in questo caso l'ati ha trascinato in giudizio, oltre l'Asl, le associazioni La Solidarietà Associazione Volontaria del Soccorso, Associazione Europea di Volontariato di Protezione Civile e Pronto Soccorso San Leonardo, aggiudicatarie del lotto 2. Il Punto, secondo la ricostruzione della vicenda, era stato escluso dalla gara per carenza di autorizzazione sindacale per l'utilizzo delle ambulanze. In questo caso il ricorso è stato dichiarato in parte irricevibile, in parte inammissibile e in parte infondato.

Scioglimento Battipaglia. Ecco perché il Tar ha respinto il ricorso

di Carmine LANDI

BATTIPAGLIA. Battipaglia resta terra di camorra.

Lo ha praticamente stabilito, una settimana fa, il collegio del Tar del Lazio, respingendo i tre ricorsi contro il decreto di scioglimento del consiglio comunale. *In opponendum* a quanto decretato nell'aprile del 2014 dall'allora presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, c'erano l'ex sindaco, Giovanni Santomauro, rappresentato dall'avvocato Andrea Di Lieto, il già dirigente dell'Ufficio tecnico comunale, Pasquale Angione, e l'ex consigliere, Pasquale Tramontano, tutelati dai legali

Demetrio Fenucciu e Azzurra Immediata, e i soci di "Etica per il Buon Governo", timonati da Cecilia Francese, e di "Battipaglia Nostra", guidati da Carlo Zara, che si sono legalmente affidati a Sara Di Cunzolo.

"Aspettiamo le motivazioni", avevano dichiarato in molti dieci giorni fa.

Il momento è arrivato, poiché, in anteprima, il quotidiano "Le Cronache" è entrato in possesso della sentenza emanata dal presidente del tribunale amministrativo capitolino, Luigi Tosti, e dall'intero collegio giudicante, composto da Anna Bottiglieri, Ivo Correale e dal relatore Raffaello Sestini.

Pur riconoscendo alla *quaestio* «una notevolissima complessità ed ampi margini di incertezza», Tosti e i suoi hanno optato per il respingimento dei tre ricorsi.

In barba al presunto difetto dei presupposti necessari a decretare lo scioglimento del Comune di Battipaglia, denunciato dai ricorrenti, i magistrati hanno infatti riconosciuto la sussistenza di tutti e tre i requisiti essenziali per mettere in atto quella che è «una misura di carattere straordinario per fronteggiare un'emergenza straordinaria». A supportare il decreto di Napolitano, dunque, ci sono «un idoneo e sufficiente supporto istruttorio», «veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione» e «una giustificazione motivazionale logica, coerente e ragionevole». «Dà adeguatamente conto di fatti storicamente verificatisi e accertati e quindi concreti» la proposta di scioglimento arrivata al Quirinale dal Viminale, basata sulla relazione firmata dall'allora prefetto di Salerno, Gerarda Maria Pantalone, fondata a sua volta sul documento redatto da Rosanna Bonadies, Pasquale Gallo e Marcella Romano, membri della commissione d'accesso che s'insediò a Palazzo di Città nel 2013, all'indomani dell'arresto di Santomauro.



Giovanni Santomauro

Il Tar ha evidenziato una «gestione amministrativa poco lineare, talvolta deviata dal perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente» e quindi plausibilmente «non impermeabile a possibili ingerenze da parte della criminalità organizzata».

I giudici amministrativi confermano così «plurime irregolarità di pregiudizievoli cointeressenze degli organi elettivi e dell'apparato burocratico con particolare riguardo ai rapporti di parentela tra alcuni amministratori ed esponenti di ambienti controindicati; ripetute illegittimità nelle procedure poste in essere dall'ente e diffusa illegalità nei vari settori dell'amministrazione comunale, che hanno favorito imprese o soggetti collegati direttamente o indirettamente ad associazioni malavitose; vicende giudiziarie riguardanti alcuni amministratori e dipendenti comunali; sostegno elettorale di esponenti delle locali organizzazioni criminali».

LEGITTIMO SCIogliere DURANTE L'ERA RUFFO. Lo Stato non ha commissariato lo Stato.

Uno dei cardini attorno ai quali ruotavano i tre ricorsi era la «singolare» applicazione dell'articolo 143 del Tuel (Testo Unico degli Enti Locali), che è quello relativo allo scioglimento dei consigli comunali e provinciali per infiltrazione mafiose, nel caso Battipaglia. All'ombra del Castelluccio, infatti, il consiglio comunale, già venuto meno nel 2013 sulla base dell'articolo 141, che prevede lo scioglimento pure nei casi in cui la maggioranza dell'assise consiliare rassegni le proprie dimissioni, è stato sciolto

nuovamente, in quel caso sulla scorta del 143, nel 2014 quando lo scranno di primo cittadino era già occupato da un commissario prefettizio, che era Mario Rosario Ruffo.

«Doglianze non fondate», sentenza il Tar, giacché il 143, al comma 13, spiega che «si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi, ancorché ricorrano le situazioni previste dal 141».

«Le due misure – proseguono, poi, Tosti e i suoi – rispondono a fattispecie ed a finalità diverse, e solo il con il decreto del Presidente della Repubblica del 19 giugno 2013 è stato decretato lo scioglimento del consiglio comunale, con conseguente nomina di un commissario straordinario, mentre con il secondo decreto, oggi impugnato, l'amministrazione si è limitata ad affidare la gestione del Comune di Battipaglia, per 18 mesi, ad una commissione straordinaria». La relazione ministeriale, d'altronde, afferma che « sebbene il processo di ripristino della legalità nell'attività del comune sia già iniziato da alcuni mesi attraverso la gestione provvisoria dell'ente affidata al commissario straordinario, si ritiene, comunque, necessaria la nomina della commissione straordinaria per scongiurare il pericolo che la capacità pervasiva delle organizzazioni criminali possa di nuovo esprimersi in occasione delle prossime consultazioni amministrative».

Dunque, non sarebbe stato lesa alcun diritto democratico, giacché l'annullamento delle elezioni 2014 sarebbe servito solo a salvaguardare Battipaglia da ulteriori rischi di infiltrazioni. In altre parole, il Tar fa capire che, sì, Battipaglia è terra di camorra.



L'arresto di Santomauro